



01.1

Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

X LEGISLATURA

ATTO DI CONSIGLIO N.205
PROPOSTA DI LEGGE

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CLOWNTERAPIA"

EMENDAMENTO SOSTITUITIVO

Art. 1 – Finalità e oggetto

La lettera a) del comma 2 è così sostituita:

« a) Con il termine "clownterapia" o "terapia del sorriso", l'opera attraverso la quale il personale medico e no, ovvero il personale professionale e i volontari appositamente formati, stimolano il sorriso e il pensiero positivo di chi soffre un disagio fisico, psichico e sociale. A tal proposito, la clownterapia può svolgersi nei contesti ospedalieri, nei centri per le disabilità, nelle scuole, nei centri per anziani e in ogni altro contesto sociale difficile, dove per esigenze di carattere umanitario e sociale è necessario l'intervento dei suddetti operatori. »

Ger. M. J. (Disce.)

Uman *Adro Buro*

deoduto

01.1./
bis

EMENDAMENTO PDL "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CLOWNTERAPIA"

Art.1 comma 2 alinea B (sostitutivo)

b) Con il termine *Clown-care-therapist* il volontario che in maniera gratuita, utilizzando tecniche specifiche acquisite in varie discipline, affianca il percorso terapeutico della medicina tradizionale divenendo una figura cardine nel percorso di guarigione perché analizza i bisogni del paziente per migliorarne le condizioni fisiche e mentali.

 (MOMEN)
 (LAERARA)
 (AOPA)

deceduto

002/bln

EMENDAMENTO PDL "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CLOWNTERAPIA"

Art.2 comma 1 (modificato)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo1, la Regione promuove la formazione professionale del personale delle strutture sanitarie e delle figure giuridiche di cui all'Art. 6, che operano nell'ambito della clownterapia.

Alf. Pina (ROMA)
Gian (LACARRA)
T. P. (CARRA)

citato
~~classificato~~



020

Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

Renato Perrini
Direzione Italia

Emendamento:

Proposta di legge Disposizioni in materia di Clownterapia

(Art. 2 comma 1) Dopo la parola clownterapia aggiungere:

Sono esonerati dal percorso formativo tutti coloro che hanno una documentata esperienza di clownterapia da almeno 5 anni

Renato Perrini
Ignazio Zullo
Francesco Ventola
Luigi manca

retireto

Vicepresidente Commissione II Affari Generali - Componente Commissione IV Sviluppo economico - Componente Commissione consiliare di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

X LEGISLATURA

ATTO CONSILIARE N. 205

EMENDAMENTO

ALL'ART. 2 comma 2

Sostituire il testo del secondo comma con il seguente nuovo testo:

1. *"La qualifica professionale del clown terapeuta è riconosciuta al termine di un percorso formativo afferente alla relativa Figura del RRFP, nel rispetto degli standard formativi specifici (ore formazione, stage, requisiti.) che saranno successivamente individuate dalla Giunta regionale con apposito regolamento."*

Uman
De Bardi (D. Bardi)
L. Marmo

estratto

2/bis

EMENDAMENTO PDL "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CLOWNTERAPIA"

Art.2 comma 2 (modificato)

1. La figura del clown di corsia è riconosciuta al termine di un percorso formativo di ore di studio nelle materie che verranno successivamente individuate dalla Giunta regionale con apposito regolamento, e ore di tirocinio presso le strutture pubbliche o accreditate.

Luigi Di Maio (M5S)
Giuseppe Conte (LACARERA)
Antonio Di Pietro (LACARERA)

disaduto



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

EMENDAMENTO ALLA PDL
"Disposizioni in materia di clownterapia"

All'articolo 2 comma 2 si propone di sostituire la parola "figura" con la frase: "la qualifica professionale"

Sergio Blasi Sergio Blasi
 Sabino Zinni Sabino Zinni
 Cominciato SE

retrolo



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

003

EMENDAMENTO ALLA PDL
"Disposizioni in materia di clownterapia"

All'articolo 2 comma 2 si propone di sostituire il periodo "di ore di studio nelle materie che verranno successivamente individuate dalla Giunta Regionale con apposito regolamento e ore di tirocinio presso le strutture pubbliche" con "nel rispetto degli standard formativi specifici (ore, formazione, stage requisiti) che saranno successivamente individuate dalla Giunta Regionale con apposito regolamento.

Si propone di ~~cassare il comma 3 e il comma 4~~

Sergio Blasi

Sabino Zinni

CONCORDO

cit. solo

Sergio Blasi

Sabino Zinni

SI



03

Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

EMENDAMENTO ALLA PDL
"Disposizioni in materia di clownterapia"

All'articolo 2 ~~comma 2~~ si propone si propone di sostituire il periodo "di ore di studio nelle materie che verranno successivamente individuate dalla Giunta Regionale con apposito regolamento e ore di tirocinio presso le strutture pubbliche" con "nel rispetto degli standard formativi specifici (ore, formazione, stage requisiti) che saranno successivamente individuate dalla Giunta Regionale con apposito regolamento.

Si propone di cassare il comma 3 e il comma 4

Sergio Blasi

Sabino Zinni

CONCORDO

retirato

Sergio Blasi

Sabino Zinni

SLN

03/bio

EMENDAMENTO PDL "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CLOWNTERAPIA"

Art.2 comma 3 (modificato)

1. I corsi di formazione sono organizzati dalle associazioni di cui al comma 1, iscritte nel Registro regionale delle Associazioni di volontariato di cui alla Legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 (Norme di attuazione della Legge Quadro sul Volontariato) e/o annoverate nel repertorio regionale di cui all'Art. 6, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.

Pugliese (MILANO) (ROMA)
Mancini (LACERNA)
Pellegrini (CANTO)

20/10/20



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

X LEGISLATURA

ATTO CONSILIARE N. 205

EMENDAMENTO

ALL'ART. 2 comma 3

Al primo rigo, dopo la parola "organizzati" aggiungere la seguente frase:

"dagli Organismi di formazione accreditati dalla Regione Puglia, in collaborazione con le"

E' soppressa la parola "dalle".

Ulisse
Di Bari (Di Bari)
Ulisse

Ulisse

04/bi2

EMENDAMENTO PDL "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CLOWNTERAPIA"

Art.2 comma 4 (modificato)

4. Al termine del corso di formazione il candidato dovrà sostenere un esame, secondo le modalità che verranno fissate in autonomia dalle singole figure associative riconosciute dalla Regione Puglia di cui all'Art. 6

A. M. (ROMA)
M. (LACERNA)
P. (CANTO)

chiodato



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

X LEGISLATURA

ATTO CONSILIARE N. 205

EMENDAMENTO

Art. 2 comma 4

Il testo è sostituito dal seguente nuovo testo:

“Al termine del corso di formazione il candidato dovrà sostenere un esame finale per la certificazione della qualifica professionale, secondo le modalità definite dalla Giunta Regionale, dinnanzi a una Commissione composta ai sensi della L.R. n. 15/2002, art.29.”

*Ulisse
Culli' (DI BARI)
Antonio Zinni*

decaduto

6/1/19

EMENDAMENTO PDL "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CLOWNTERAPIA"

Art.3 comma 1 (modificato)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 44, comma 2 dello Statuto definisce, congiuntamente ai rappresentanti delle figure di cui all'Art 6, i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi previsti dalla presente legge, tra cui:
 - a) Le materie oggetto del percorso formativo;
 - b) La durata ed il numero complessivo delle ore dei corsi, suddivise in ore di studio e ore di tirocinio;
 - c) I requisiti per l'accesso ai corsi;
 - d) Le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi e lavorativi per coloro che già svolgono l'attività di clownterapia presso strutture o enti al momento di entrata in vigore della presente legge.

Fuffi (PROMA)
Galea (LAERAR)
Tropo (CAMPO)

olucodulo



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

X LEGISLATURA

ATTO CONSILIARE N. 205

EMENDAMENTO

Art. 3 comma 1

Sostituire le parole da ", con apposito" fino alla parola "statuto"

Con la seguente frase:

"definisce lo standard professionale della Figura del "Tecnico qualificato in clownerie negli ospedali e nei servizi socio - sanitari" da inserire nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP), nonché gli standard formativi specifici ovvero..."

*Ulteriori
di (r) (DZ BARI)
[Signature]*

titolo



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

X LEGISLATURA

ATTO CONSILIARE N. 205

EMENDAMENTO

Art. 3 comma 1 lettera a)

La lettera a) è soppressa.

Di conseguenza la b) diventa a) e la c) diventa b)

*in luogo
di b) (DIBAKI)
[Signature]*

retroto



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

EMENDAMENTO ALLA PDL
"Disposizioni in materia di clownterapia"

estratto

All'articolo 3 comma 1 lettera a:

Si propone di inserire dopo la parola "formativo" la frase:

(origini e storia della clown terapia, coesione di gruppo, tecniche di improvvisazione teatrale, tecniche di mimo, giocoleria comica e micromagia, il clown personaggio e tecniche, norme igieniche di comportamento, gestione delle emozioni e sostegno psicologico);

Sergio Blasi _____
Sabino Zinni _____
conferma _____



07.1

Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

X LEGISLATURA

ATTO DI CONSIGLIO N.205

PROPOSTA DI LEGGE

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CLOWNTERAPIA"

EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

Art. 3 – REGOLAMENTO

La lettera d) del comma 1 è così sostituita:

" d). Le modalità di riconoscimento della qualifica professionale a coloro che già svolgono l'attività di clownterapia presso strutture o enti della Regione Puglia per almeno 3 anni continuativi e con la partecipazione ad attività formative specifiche per un minimo di 150 ore."

Giuseppe (DIBARI)

Uman *Amorini*

estratto



2

Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

X LEGISLATURA

ATTO CONSILIARE N. 205

EMENDAMENTO

Art. 3 comma 1 lettera d)

La lettera d) diventa c) e il testo sostituito dal seguente nuovo testo:

c) *"I requisiti professionali dei membri della commissione incaricata di effettuare la valutazione della prova finale di cui alla lettera d)"*

*Ulman
di B (BARI)
L. Zinni*

atizoto



0008

Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

EMENDAMENTO ALLA PDL
"Disposizioni in materia di clownterapia"

articolo

All'articolo 3 comma 1 si propone di cancellare la lettera e

Sergio Blasi Sergio Blasi
Sabino Zinni Sabino Zinni
Covello Covello



008

Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

EMENDAMENTO ALLA PDL
"Disposizioni in materia di clownterapia"

Si propone di aggiungere la lettera e) al comma 1 dell'art.3 così formulato:

- e) Le modalità di riconoscimento della figura del clown di corsia volontario a coloro che già svolgono l'attività di clown terapia presso strutture o enti della Regione Puglia che possano certificare la partecipazione ad attività formative specifiche attinenti alla clownterapia per almeno 50 ore e lo svolgimento di un tirocinio formativo presso strutture sanitarie e/o socio sanitarie della Regione Puglia.

Sergio Blasi

Sabino Zinni

CON CON

reticoto



008.1

Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

X LEGISLATURA

ATTO DI CONSIGLIO N.205

PROPOSTA DI LEGGE

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CLOWNTERAPIA"

EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

ART. 3 – REGOLAMENTO

La lettera f) del comma 1 è soppressa.

Lu/v (DIBAEI)

Urban Amadori

citato



08

Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

EMENDAMENTO ALLA PDL

“Disposizioni in materia di clownterapia”

Si propone di sostituire la lettera f) che diventa d) del comma 1 dell'art.3 con la frase:

- d) Le modalità di riconoscimento della qualifica professionale a coloro che già svolgono l'attività di clownterapia che possano certificare di aver praticato la clown terapia in strutture o enti della Regione Puglia per almeno 3 anni continuativi e di aver partecipato ad attività formative attinenti alla clown terapia per un minimo di 150 ore;

Sergio Blasi _____ *Sergio Blasi*

Sabino Zinni _____ *Sabino Zinni*

Contorno _____ *Slf U*

estratto



8

Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

X LEGISLATURA

ATTO CONSILIARE N. 205

EMENDAMENTO

Art. 3 comma 1 lettera f)

La lettera f) diventa lettera e); nel testo sostituire le parole

"il riconoscimento dei crediti formativi e lavorativi per" con le seguenti:

"la partecipazione ai corsi da parte di"

Luca (DiBari)
Luca DiBari

estratto

9/6/17

EMENDAMENTO PDL "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CLOWNTERAPIA"

Art.3 comma 2 (soppresso)

Art.3 ~~comma~~ 3 (soppresso)

Luigi Di Maio (MOMISA)
Giovanni La Ferrara (LA FERRA)
Giovanni La Ferrara (LA FERRA)

ok ad auto



9.1

Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

EMENDAMENTO ALLA PDL
"Disposizioni in materia di clownterapia"

Si propone di eliminare il comma 2 e il comma 3 dell'articolo 3

Sergio Blasi

Sergio Blasi

Sabino Zinni

Sabino Zinni

CONCON

CONCON

deceduto



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consiglio

9.2

X LEGISLATURA

ATTO CONSILIARE N. 205

EMENDAMENTO

Art. 3

I commi ~~2~~ e 3 sono soppressi

M. Marmo
Dei D'Bei (DI BARI)
Strozzano

retroto

EMENDAMENTO PDL "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CLOWNTERAPIA"

9.2
/b17

Art.3 ~~comma 2~~ (soppresso)

Art.3 comma 3 (soppresso)

Fulvia (MOMISA)
Galea (LAERRA)
Galea (ATPO)

decadut



9.3

Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

EMENDAMENTO ALLA PDL
"Disposizioni in materia di clownterapia"

Si propone di eliminare il comma ~~2~~ e il comma 3 dell'articolo 3

Sergio Blasi

Sergio Blasi

Sabino Zinni

Sabino Zinni

CONVENE

SM

estratto



13
11

Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

EMENDAMENTO ALLA PDL

“Disposizioni in materia di clownterapia”

Si propone di eliminare il comma 3 dell'articolo 4

Sergio Blasi Sergio Blasi
Sabino Zinni Sabino Zinni
COWARD S/C

oliscoduto



Regione Puglia

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

OGGETTO: PdL "205" ~~.....~~ - emendamento n. 13 *11*

Breve descrizione del contenuto della norma (ambito applicativo e finalità):

L'eliminazione del comma 3 dell'art. 4 non incide il contenuto dello stesso art. 3 e la funzionalità della Commissione.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

Non comporta spesa

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

=====

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione _____, Programma _____, importo _____;
Missione _____, Programma _____, importo _____;
Missione _____, Programma _____, importo _____;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

titolo _____, tipologia _____, importo _____;

titolo _____, tipologia _____, importo _____;

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente", ecc) indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale


Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, 15 maggio 2017

La Dirigente della Sezione
Innovazione sociale attiva e Inclusione sociale attiva



Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
- Parere negativo per:

Bari, li

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

14
12

EMENDAMENTO ALLA PDL
"Disposizioni in materia di clownterapia"

Si propone di sostituire il testo dell'articolo 5 con il seguente testo:

"al fine di indirizzare e tutelare le strutture sanitarie e le strutture socio-sanitarie pugliesi che volessero introdurre servizi di attività di terapia complementare di clown terapia, la Regione Puglia predisporre un repertorio dei soggetti che svolgono attività di clown terapia, da rinnovarsi ogni tre anni. Nel repertorio possono essere iscritti gli enti, fondazioni, associazioni onlus, cooperative sociali che tra le finalità statuarie prevedano specificatamente l'attività di clownterapia, che operino secondo i principi della presente legge e che svolgono l'attività di clownterapia da almeno tre anni."

Sergio Blasi Sergio Blasi

Sabino Zinni Sabino Zinni

CONCORDATO SLC

attestato



Regione Puglia

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

OGGETTO: PdL "Recupero ²⁰⁵ ~~del patrimonio culturale~~" - emendamento n. ~~14~~ 12

Breve descrizione del contenuto della norma (ambito applicativo e finalità):

La nuova stesura proposta dall'art. 5 contrasta con la normativa vigente in materia di iscrizione negli Albi e Registri previsti dalle leggi nazionali e regionali in materia di volontariato, promozione sociale e protezione civile. Si configurerebbe, piuttosto, una solta di catalogo di "prestatori d'opera" connessa a specifiche prestazioni professionali, che non ha similari per altre prestazioni di animazione sociale o di terapie riabilitative e che peraltro sarebbe aperto in modo promiscuo a diverse realtà giuridiche che soggiacciono a diversa normativa fiscale e a diverse modalità di impiego e contrattualizzazione delle risorse umane. Peraltro la Regione, non essendo titolare della funzione socioassistenziale o sociosanitaria, demandata ad ASL e Comuni associati in Ambiti territoriali, non è soggetto committente delle suddette prestazioni, e quindi non ha competenza a costituire il "repertorio", che in realtà è un catalogo di unità di offerta, a livello regionale. Né un simile repertorio può limitare la partecipazione ad eventuali procedure di evidenza pubblica dei soggetti committenti di volta in volta interessati, perché questo limiterebbe il principio di concorrenza.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

Non comporta spesa

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):

=====

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione _____, Programma _____, importo _____;
Missione _____, Programma _____, importo _____;
Missione _____, Programma _____, importo _____;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

titolo _____, tipologia _____, importo _____;
titolo _____, tipologia _____, importo _____;

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente", ecc)
indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi NON è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, 15 maggio 2017

La Dirigente della Sezione
Innovazione sociale attiva e Inclusione sociale attiva



Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
- Parere negativo per:

Bari, li

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria

EMENDAMENTO PDL "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CLOWNTERAPIA"

Art.6 comma 1 (ex novo)

1. Al fine di indirizzare e tutelare le strutture e gli ospedali pugliesi che volessero introdurre servizi di attività di terapia complementare di clownterapia, la Regione Puglia predispone l'istituzione di un repertorio dei soggetti che svolgono attività di clownterapia da rinnovarsi ogni tre anni, precisando che:
 - a. Nel repertorio possono essere iscritti: gli Enti, Fondazioni, Associazioni ONLUS, A.P.S. e Cooperative sociali che tra le finalità statutarie prevedano specificatamente l'attività di clown terapia, e/o la divulgazione del buonomore, e/o terapia del sorriso, che operino con personale professionale e/o volontario appositamente da esse formato, in possesso dei requisiti idonei.

Full On (ROMA)
John (LACARNA)
[Signature]
[Signature]
[Signature]

di coduto